

considera che, come efficacemente illustrato nella relazione peritale del dott. [redacted] alla quale si rinvia integralmente, si tratta di un prodotto finanziario di media complessità consistente per il 40% in fondi comuni a portafoglio prevalentemente azionario e per il residuo in un titolo obbligazionario.

Il prodotto può garantire rendimenti o perdite a seconda dell'andamento dei mercati azionari, peraltro bilanciati dalla componente obbligazionaria tale da evitare nella peggiore ipotesi di rendimento dei primi la perdita dell'intero capitale investito nell'arco e nella prospettiva del termine quindicennale di durata.

Il contratto non presenta quindi la nullità propugnata dall'attrice.

L'attrice ha quindi dedotto la nullità della clausola contrattuale contenuta nella sezione seconda all'art. 8 e che consente al cliente la possibilità di estinguere anticipatamente il finanziamento prevedendo in tal caso il suo obbligo di corrispondere alla banca oltre agli interessi e agli oneri maturati un importo rappresentato dalla somma delle rate ancora a scadere comprensive di capitali ed interessi.

Secondo l'assunto attoreo la clausola sarebbe nulla ai sensi dell'art. 1469 bis terzo comma n. 5 cc in quanto non prevederebbe il diritto del cliente di esigere il doppio della somma corrisposta nell'ipotesi in cui fosse la banca a recedere.

L'assunto è indubbiamente fondato in quanto la clausola, peraltro neppure approvata specificamente per iscritto dall'attrice, non contiene per l'appunto la previsione del diritto del consumatore ad esigere il doppio della somma corrisposta in caso di recesso anticipato da parte

della banca e ciò ne determina l'inefficacia ai sensi dell'art. 1469bis etrzo comma n. 5 cc applicabile ratione temporis alla fattispecie.

L'attrice ha quindi dedotto che le sarebbero state sottaciute le informazioni principali concernenti gli strumenti finanziari oggetto dell'acquisto e quindi avrebbe acquistato "al buio" gli strumenti finanziari oggetto del contratto.

Ciò comporterebbe la violazione in capo alla convenuta dell'obbligo di informazione legislativamente previsto a suo carico e legittimerebbe la risoluzione del contratto.

Non è dato comprendere la doglianza dell'attrice se si considera che la proposta di adesione al piano finanziario dalla stessa sottoscritto evidenzia con chiarezza la sua struttura con la concessione di un finanziamento finalizzato all'investimento in due diversi strumenti finanziari, che risultano indicati.

E' inoltre lamentata dall'attrice l'inadeguatezza dell'operazione.

Dalla CTU redatta dal dott. [redacted] che è pienamente condivisibile ed alla quale si richiama integralmente, risulta al contrario l'adeguatezza dell'operazione, desunta dalla tipologia, oggetto, frequenza e dimensione del piano finanziario, dalle informazioni dettagliate nella proposta di adesione, dalle informazioni relative al profilo di rischio di grado medio dell'investitore e dai dichiarati obiettivi di investimento.

La relazione peraltro è stata oggetto di contestazione da parte del legale dell'attrice che appaiono per nulla conferenti, facendo riferimento ad una CTU depositata nell'ambito di altro giudizio e che come tale non possono attagliarsi alle specificità del caso concreto oggetto del presente con riferimento alla posizione dell'investitrice.

E' infine infondata la doglianza relativa all'esistenza del conflitto di interessi atteso che tale circostanza risulta essere stata evidenziata nell'ambito della proposta di adesione sottoscritta dalla cliente.

Ala luce del fatto che solo una tra le numerose domande proposte dall'attrice, radicalmente infondate, risulta meritevole di accoglimento, si ravvisano i presupposti per compensare le spese di lite.

P.Q.M.

Definitivamente decidendo

- dichiara l'inefficacia della clausola contrattuale contenuta nella sezione seconda art. 8 del contratto inter partes del 21 giugno 2001;
- rigetta per il resto;
- compensa le spese

Parma, 19 giugno 2012

Il giudice

(Giacomo Ciccio)


